

Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2013, n. 6-5430

L.R. 56/1977 e s.m.i., L.R. 40/1998 e s.m.i. - Piano Paesaggistico Regionale (PPR): approvazione delle controdeduzioni formulate alle osservazioni e riformulazione e adozione delle prescrizioni contenute ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 delle norme di attuazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (di seguito denominato Codice), in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, all’art. 1 stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della Costituzione, e che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- il Codice, all’art. 135, stabilisce che le regioni assicurano, attraverso la pianificazione paesaggistica dell’intero territorio regionale, l’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile;
- il Codice, all’art. 143 e all’art. 156, prevede la facoltà di stipulare intese tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito denominato Ministero) e le regioni finalizzate all’elaborazione congiunta dei nuovi piani paesaggistici o allo svolgimento delle attività volte alla verifica e all’adeguamento dei piani paesaggistici vigenti;
- il Ministero e la Regione hanno siglato, in data 28 marzo 2008, il Protocollo d’intesa finalizzato alla formazione condivisa del primo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e, in data 11 luglio 2008, il disciplinare di attuazione del Protocollo di intesa, successivamente integrato in data 27 gennaio 2010.

Preso atto che:

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009, ha adottato il PPR ai sensi dell’art. 8 quinquies della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- le prescrizioni del PPR sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall’articolo 143, comma 9, del Codice e pertanto a far data dalla sua adozione non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33 delle norme di attuazione del PPR;
- la notizia dell’avvenuta adozione del PPR è stata data con specifico avviso sul BUR n. 31 del 6 agosto 2009, supplemento n. 3;
- ai sensi dell’art. 8 quinquies della L.R. 56/1977 e s.m.i., a seguito dell’adozione del PPR e della relativa pubblicazione, sono pervenute nei successivi 60 giorni le osservazioni dei soggetti interessati;
- ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12 – 8931 del 9 giugno 2008, a seguito dell’adozione del PPR e della relativa pubblicazione, sono pervenute nei successivi 60 giorni specifiche osservazioni in merito agli aspetti ambientali ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS);
- ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12 – 8931 del 9 giugno 2008, sono state consultate le autorità con competenze ambientali che si sono espresse, ai fini della VAS, nei 60 giorni previsti dalla normativa vigente.

Rilevato che, complessivamente, sono pervenute n. 533 osservazioni, di cui alcune fuori termine che si è ritenuto di prendere ugualmente in considerazione, suddivise in:

- n. 525 osservazioni presentate dai soggetti interessati, di cui 11 relative anche alla procedura di VAS, individuate e sintetizzate nell'Allegato 1 facente parte integrante del presente atto, secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- n. 8 osservazioni presentate dalle autorità con competenze ambientali ai fini della VAS, individuate e sintetizzate nell'Allegato 1, facente parte integrante del presente atto, secondo l'ordine cronologico di presentazione;
- numerose osservazioni hanno riguardato le prescrizioni in salvaguardia di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 delle norme di attuazione, riferite alla preclusione assoluta alla realizzazione di interventi di nuova edificazione e di sistemazione del terreno in un intorno di 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali individuati dal PPR, che in molti casi interessano ambiti edificati o nei quali è necessaria la prosecuzione di attività in essere.

Considerato che:

- a seguito della pubblicazione e dell'acquisizione dei contributi e delle osservazioni in merito alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12 – 8931 del 9 giugno 2008, l'autorità competente ha espresso parere motivato sulla compatibilità ambientale del PPR con D.G.R. n. 34 - 3838 dell'8 maggio 2012, con il quale sono state fornite indicazioni tecniche ed operative per prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti del PPR sull'ambiente che dovranno essere tenute in considerazione ai fini della revisione del PPR da effettuarsi ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del d. lgs. 152/2006.

Dato atto che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 8 quinquies della L.R. 56/1977 e s.m.i., sono state esaminate e controdedotte le osservazioni presentate, contenute nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente atto;
- ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12 – 8931 del 9 giugno 2008, sono state formulate le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai soggetti interessati e dalle autorità con competenze ambientali ai fini della VAS, contenute altresì nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente atto;
- in attuazione del Protocollo d'intesa sopra citato, finalizzato alla formazione condivisa del primo Piano Paesaggistico Regionale, il Ministero ha condiviso durante l'incontro del 12 febbraio 2013 le controdeduzioni alle osservazioni presentate;
- la procedura prevede che, in tale fase, esaminate le osservazioni pervenute ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica (CTU) e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (CRBC e A.), si proceda alla predisposizione degli elaborati definitivi da trasmettere al Consiglio regionale per l'approvazione.

Considerato che:

- a seguito delle numerose osservazioni pervenute e delle relative richieste di modifica, nonché alla luce del parere motivato sulla compatibilità ambientale del PPR, la Giunta regionale ritiene necessaria una revisione complessiva degli elaborati del PPR;
- in ragione della revisione complessiva degli elaborati, si ritiene opportuna la nuova adozione del PPR garantendo un nuovo processo di consultazione degli enti locali e del pubblico ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i., prima dell'acquisizione del parere della CTU e della CRBC e A. e della trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione;
- la complessità delle modifiche e la necessità di coordinare i diversi elaborati del PPR è tale da richiedere alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia ulteriori approfondimenti, prima di procedere alla nuova adozione;
- nelle more di tale revisione complessiva e della successiva nuova adozione del PPR, emerge la necessità di riformulare fin da subito, ai fini della loro applicazione, le prescrizioni contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 13 delle norme di attuazione, come riportate nell'Allegato 2 facente parte integrante del presente atto che, in attuazione del suddetto Protocollo d'intesa, è stato condiviso con

il Ministero nell'ambito dell'incontro del 12 febbraio 2013 e che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 quinquies della L.R. 56/1977 e s.m.i., sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e messo a disposizione presso la Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica, dove chiunque può prenderne visione; entro 60 giorni dalla pubblicazione, chiunque può far pervenire motivate osservazioni; tale allegato sarà altresì reso noto sul sito informatico della Regione.

Rilevato, inoltre, che le prescrizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 delle norme di attuazione, adottate con D.G.R. n. 53 – 11975 del 4 agosto 2009, sono sostituite dalle prescrizioni di cui all'Allegato 2 facente parte integrante del presente atto, a far data dall'adozione della presente deliberazione; a tali prescrizioni sostitutive si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del Codice, ferme restando le misure di salvaguardia relative alle altre prescrizioni contenute negli articoli 14, 16, 18, 26, 33 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 53 – 11975 del 4 agosto 2009.

Visti:

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. “Tutela ed uso del suolo”, in particolare l'art. 8 quinquies;
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in particolare l'art. 20, e la DGR 12-8931 del 9 giugno 2008 “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.”
- la DGR n. 53 – 11975 del 4 agosto 2009 “Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni. Adozione del Piano Paesaggistico Regionale”;
- la DGR n. 34-3838 dell'8 maggio 2012 “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione ambientale strategica del Piano paesaggistico regionale. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale.”

Per le motivazioni espresse in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 quinquies della L.R. 56/1977 e s.m.i., le controdeduzioni formulate alle osservazioni presentate al Piano paesaggistico regionale (PPR), adottato con D.G.R. n. 53 – 11975 del 4 agosto 2009, contenute nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di dare mandato alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia di coordinare le modifiche degli elaborati del PPR a seguito delle controdeduzioni di cui all'Allegato 1 sopra citato, ai fini della revisione complessiva del PPR, che sarà oggetto di una nuova deliberazione di adozione ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- di adottare e pubblicare ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 quinquies della L.R. 56/1977 e s.m.i., nelle more della nuova adozione del PPR di cui sopra, la riformulazione delle prescrizioni contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 13 delle norme di attuazione di cui all'Allegato 2, che forma parte integrante della presente deliberazione, per le quali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., che sostituiscono le prescrizioni contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 13 delle norme di attuazione adottate con D.G.R. n. 53 – 11975 del 4 agosto 2009;
- di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 quinquies della L.R. 56/1977 e s.m.i., l'Allegato 2 alla presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e di metterlo a disposizione presso gli uffici regionali; entro 60 giorni dalla pubblicazione, chiunque può

far pervenire motivate osservazioni; tale allegato sarà altresì reso noto sul sito informatico della Regione;

– di individuare nella Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia - Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica, in Corso Bolzano n. 44, 10121 Torino, la sede presso la quale chiunque può prendere visione dell'Allegato 2, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 quinquies della L.R. 56/1977 e s.m.i. e far pervenire le proprie motivate osservazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato 1 (omissis)

Allegato 2

Allegato 2

Prescrizioni dell'articolo 13 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale

Prescrizioni

[8]. Nelle aree di montagna:

- a. la viabilità ad uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;
- b. gli interventi per la produzione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39, e del successivo comma 9, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, quali sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4, nonché l'assenza di interferenze rischiose o comunque negative; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento, da eseguire contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

[9]. Nelle aree di montagna, nell'intorno di 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani individuati nella Tavola P4, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 8, lettera a;
- b. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- c. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico e paesaggistico, reperire altrove; gli elaborati progettuali devono contenere gli elementi necessari a dimostrare tali condizioni;
- d. necessari per la produzione di energia di cui al comma 8, lettera b, qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico e l'intorno dei 50 metri per lato in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti nell'intorno dei 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione e per la manutenzione degli impianti;

- e. relativi alla rete di livello almeno regionale di distribuzione dell'energia elettrica e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma, possono essere consentiti esclusivamente qualora siano rispettate le condizioni sopra descritte e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali montani e pedemontani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento, da eseguire contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.